

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura VENEZIA GIULIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AZIENDA PROVINCIALE  
TRASPORTI S.P.A.**



VG4YDR

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	GORIZIA (GO) VIA CADUTI DI AN NASIRIYAH 6 CAP 34170
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:segreteria.aptgo@legalmail.it">segreteria.aptgo@legalmail.it</a>
Numero REA	GO - 56871
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00505830315
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	6

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00505830315 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 19/12/1994
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE ATTIVITA' DI: A) TRASPORTI PUBBLICI ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO PUBBLICO, IN QUALUNQUE FORMA ESERCITATI, L'ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI TUTTI ...
<b>Poteri da statuto</b>	LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO; TUTTAVIA, L'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON DELIBERA MOTIVATA CON RIGUARDO A SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DEI ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

## Estremi di costituzione

<b>iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00505830315 del Registro delle Imprese VENEZIA GIULIA Precedente numero di iscrizione: GO007-5525 Data iscrizione: 19/02/1996
<b>sezioni</b>	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
<b>informazioni costitutive</b>	Denominazione: AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A. Data atto di costituzione: 19/12/1994
<b>iscrizione Registro Società</b>	Data iscrizione: 08/03/1995
<b>Sistema di amministrazione e controllo</b>	
<b>durata della società</b>	Data termine: 31/12/2040
<b>scadenza esercizi</b>	Scadenza degli esercizi al 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
<b>sistema di amministrazione e controllo contabile</b>	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione
<b>organi amministrativi</b>	<b>consiglio di amministrazione</b> (in carica)

collegio sindacale

## Oggetto sociale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE ATTIVITA' DI:

A) TRASPORTI PUBBLICI ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO PUBBLICO, IN QUALUNQUE FORMA ESERCITATI, L'ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI TUTTI I SERVIZI AD ESSI RELATIVI, QUALI SEGNOTAMENTE I TRASPORTI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, I SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FF.SS., I TRASPORTI SCOLASTICI, I TRASPORTI DI PERSONE DISABILI, I TRASPORTI DI PERSONE PER INTERESSE TURISTICO, SERVIZI ATIPICI DI TRASPORTI, SERVIZI DI TRASPORTO INTERMODALE, TRASPORTI MARITTIMI, TRASPORTI FUNEBRI, COMPRESSE LE ATTIVITA' A QUESTI COMPLEMENTARI;

B) TRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI, SU GOMMA, SU ROTAIA E CON L'UTILIZZO DI ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO; SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO MERCI E PASSEGGERI;

C) TRASPORTO CON IMPIANTI A FUNE E A CREMAGLIERA;

D) OFFICINA MECCANICA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO E CAMBIO PNEUMATICI, SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI ANCHE PER CONTO TERZI;

E) RICERCHE, CONSULENZE ED ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DEI PUBBLICI SERVIZI;

F) GESTIONE PARCHEGGI, AREE ATTREZZATE PER SOSTA AUTOVEICOLI, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO IN GENERE; ATTIVITA' TURISTICHE PROMOZIONALI, GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E DEI TITOLI DI VIAGGIO, NONCHE' DELLE ATTIVITA' A QUESTE CONNESSE IVI COMPRESA LA GESTIONE DI PUNTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILI; ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DI SANZIONI E MULTE.

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A PROCEDURE CONCORSUALI DI GARA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGOLATE TRAMITE CONTRATTI DI SERVIZIO E COMUNQUE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INDIPENDENTEMENTE DAGLI STRUMENTI LEGISLATIVI VIGENTI IN CIASCUN MOMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI MEDESIMI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI:

A) GESTIONE SERVIZI VARI:

A1) IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA;

A2) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, COMPRESSE QUELLE INTERESSATE ALLA MODALITA' CICLABILE, E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE;

B) PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE IN PRECEDENZA, DIRETTAMENTE O TRAMITE CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE O DI APPALTO NONCHE' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI PER CONTO TERZI;

C) LA SOCIETA' POTRA' PROVVEDERE ALTRESI', SU INCARICO DEGLI ENTI PROPRIETARI, ALLA ESAZIONE DI CREDITI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI.

LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE - IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONTRARRE MUTUI ANCHE IPOTECARI - RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' QUINDI ANCHE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA ITALIANE CHE ESTERE, PUBBLICHE O PRIVATE, CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE A FAVORE DI TERZI. L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DOVRA' COMUNQUE SVOLGERSI NEL PIENO RISPETTO E NEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE N.197 DEL 5.7.1991. E' ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA IN OSSEQUIO AL D.LGS. 1.9.1993 N.385.

## Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO; TUTTAVIA, L'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON DELIBERA MOTIVATA CON RIGUARDO A SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DEI COSTI, PUO' DISPORRE CHE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 3 (TRE) O 5 (CINQUE) MEMBRI OVVERO CHE SIA ADOTTATO UNO DEI SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PREVISTI DAI PARAGRAFI 5 (SISTEMA DUALISTICO) E 6 (SISTEMA MONISTICO) DELLA SEZIONE VI-BIS DEL CAPO V DEL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE.

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE ARTICOLO.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

B) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI, ANCHE IN GIUDIZIO, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO, IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE DI UN QUALSIASI ATTO COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERAZIONE PRESA A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 4/5 (QUATTRO QUINTI) DEI CONSIGLIERI IN CARICA, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE NON DELEGABILI PER LEGGE, AD UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA, DETERMINANDO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA, I LIMITI DELLA DELEGA ED I RELATIVI COMPENSI, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ART. 19 PENULTIMO COMMA. NELLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SI OSSERVANO I LIMITI PREVISTI AL PRECEDENTE ART. 19.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERAZIONE PRESA A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 4/5 (QUATTRO QUINTI) DEI CONSIGLIERI IN CARICA, POTRA' NOMINARE UN DIRETTORE, DETERMINANDONE LE FUNZIONI, IL COMPENSO ED I POTERI DI RAPPRESENTANZA, E POTRA' ALTRESI' DESIGNARE PER SPECIFICI INCARICHI PROCURATORI SPECIALI.

ART. 32 DELLO STATUTO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

## Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di limitazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON ATTO PUBBLICO DI DATA 07/09/2004 DEL NOTAIO IN GORIZIA (GO) DOTT. AVV. SAVERIO ANGELILLI N. REP./RACC. 115.607/7.152 L'ASSEMBLEA DELIBERA DI ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODOTTE DAL D. LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6, E DI INTRODURRE NELLO STESSO STATUTO CLAUSOLE CHE ESCLUDONO L'APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE DEROGABILI, AI SENSI DELL'ART. 223 BIS DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE DEL C.C.

\*\*\*\*\*  
CON VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DATA 25.11.2022, REP. 18.431 NOTAIO ARCIDIACONO, LA SOCIETA' HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE SENZA IMPUTAZIONE A CAPITALE PER COPERTURA PERDITE

deposito statuto aggiornato

CON ATTO PUBBLICO DI DATA 24/04/2013 DEL NOTAIO IN GORIZIA (GO) DOTT. SAVERIO ANGELILLI N.REP./RACC. 135.371/15.078 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE INDEROGABILI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 2012 N.251. CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTT.25 (CONSIGLIO DI AMMINISTERAZIONE) E 30 (COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO.

MODIFICA DELL'ART.1 DELLO STATUTO: SOPPRESSO IL RIFERIMENTO ALL'ART.113, LETTERE E) E SEGUENTI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267.

INTRODUZIONE NELLO STATUTO DEL NUOVO ART.31 (CONTROLLO LEGALE DEI CONTI).

\*\*\*\*\*  
CON ATTO PUBBLICO DI DATA 05/09/2017 DEL NOTAIO IN GORIZIA DOTT. SAVERIO ANGELILLI N.REP./RACC. 139185/17756 L'ASSEMBLEA DELIBERA DI MODIFICARE GLI ARTT. 6, 9, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 E 32 DELLO STATUTO.

modifica articoli dello statuto

CON ATTO PUBBLICO DI DATA 09/05/2016 DEL NOTAIO IN GORIZIA DOTT. SAVERIO

ANGELILLI N.REP./RACC. 138052/16956 L'ASSEMBLEA MODIFICA L'ART. 25  
DELLO STATUTO: PREVISIONE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO DA 3  
A 5 AMMINISTRATORI.

\*\*\*\*\*

CON DELIBERA DI DATA 16/06/2023, REP. N. 18583, RACC. N. 9041, NOTAIO  
ARCIDIACONO, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI MODIFICARE GLI ARTT.  
7, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 E 31 DELLO STATUTO SOCIALE, E  
DI INTRODURRE L'ART. 14 BIS.

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2023 - Statuto completo

**Allegato "B" al n. 9.041 di Raccolta**

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
"AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A."**

**TITOLO 1°  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO**

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una Società per Azioni denominata "AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A."

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede in Gorizia.

L'Organo amministrativo può istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

**Articolo 3 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

**Articolo 4 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

**TITOLO 2°  
OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 5 - Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto le attività di:

- a)** trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico, in qualunque forma esercitati, l'organizzazione e produzione di tutti i servizi ad essi relativi, quali segnatamente i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, nazionali ed internazionali, i servizi sostitutivi alle FF.SS., i trasporti scolastici, i trasporti di persone disabili, i trasporti di persone per interesse turistico, servizi atipici di trasporti, servizi di trasporto intermodale, trasporti marittimi, trasporti funebri, comprese le attività a questi complementari;
- b)** trasporto merci per conto di terzi, su gomma, su rotaia e con l'utilizzo di altre modalità di trasporto; servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri;
- c)** trasporto con impianti a fune e a cremagliera;
- d)** officina meccanica, carrozzeria, elettrauto e cambio pneumatici, servizio di rimozione veicoli anche per conto terzi;
- e)** ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi;
- f)** gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere; attività turistiche promozionali, gestione dei servizi di biglietteria e dei titoli di viaggio, nonché delle attività a queste connesse ivi compresa la gestione di punti di somministrazione di alimenti e bevande e simili; attività di riscossione di sanzioni e multe.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà partecipare a procedure concorsuali di gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni inerenti i servizi di trasporto pubblico locale regolate tramite contratti di



servizio e comunque la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale indipendentemente dagli strumenti legislativi vigenti in ciascun momento per l'assegnazione dei servizi medesimi.

La Società potrà altresì svolgere le attività di:

A) gestione servizi vari:

a1) impianti semaforici e di segnalazione luminosa;

a2) manutenzione ordinaria delle strade, comprese quelle interessate alla modalità ciclabile, e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;

B) progettazione e costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi;

C) la Società potrà provvedere altresì, su incarico degli Enti proprietari, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi. L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge n. 197 del 5.7.1991. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

### **TITOLO 3°**

#### **CAPITALE SOCIALE - STRUTTURA FINANZIARIA DELL'IMPRESA**

##### **Articolo 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.164.600,00 (cinquemilioneicentosessantaquattromilaseicento virgola zero zero), ripartito in n. 10.000 (diecimila) azioni del valore di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi e non comporteranno obblighi di restituzione per la Società, salvo che dalla delibera assembleare non risulti diversamente. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali nel rispetto delle norme vigenti in materia, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'Organo Amministrativo.

##### **Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'**articolo 6** del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni ef-

fettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale, fatto salvo quanto già previsto dall'**art. 6** secondo comma. In tal caso gli amministratori sono obbligati ad iscriverne nel libro dei soci, entro la data della deliberazione, i soci titolari del diritto di voto che non risultino ancora iscritti, per garantire l'esercizio dei diritti sociali. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 codice civile è fissato in centottanta giorni.

#### **Articolo 8 - Azioni**

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblée.

Potranno essere emesse azioni di diversa categoria ove la legge lo consenta.

#### **Articolo 9 - Trasferimenti e prelazione**

Le azioni, prima di essere liberamente trasferibili fra soci e a terzi non soci, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute alle condizioni e con le modalità che seguono.

**a)** Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni dovrà offrirle preventivamente in vendita agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, mediante comunicazione che dovrà essere inviata agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r., con copia trasmessa con le stesse modalità all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in cui dovrà essere specificato il numero di azioni oggetto della cessione, il relativo prezzo e le altre condizioni essenziali, nonché il nome e l'indirizzo del potenziale acquirente.

**b)** L'accettazione dell'offerta di vendita dovrà essere comunicata al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta mediante lettera raccomandata a.r., con copia trasmessa con le stesse modalità all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, contenente l'incondizionata dichiarazione di voler acquistare le azioni cui l'offerta si riferisce alle condizioni ivi indicate, nonché il numero delle azioni che il socio intende acquistare. Il socio acquirente potrà dichiarare di volere acquistare tutte le azioni a lui spettanti in prelazione, o soltanto una parte di esse, ovvero – per il caso in cui alcuno degli altri soci non esercitasse integralmente il proprio diritto di prelazione - anche un numero più elevato di azioni, fino a comprendere tutte le azioni offerte. In tale ultima ipotesi, le azioni eccedenti quelle spettanti in prelazione agli accettanti saranno ripartite pro-quota tra gli accettanti in proporzione al numero di azioni di cui essi saranno rispettivamente titolari.

**c)** Se la tempestiva accettazione espressa complessivamente dagli altri soci non riguarderà tutte le azioni offerte, l'offerente sarà libero di trasferire a terzi tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui alla precedente lettera b).

**d)** I trasferimenti a terzi in violazione del diritto di prelazione dei soci non saranno iscritti a libro soci e saranno privi di effetto nei confronti della Società e dei soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche al trasferimento del diritto di opzione, di obbligazioni convertibili e di altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di assumere la qualità di socio in seno alla Società.

La costituzione delle azioni in pegno e l'assoggettamento ad altri vincoli non

avranno effetto nei confronti della Società se non approvati preventivamente dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Tale approvazione potrà essere negata solo qualora apparisse contraria all'interesse della Società e il rifiuto di approvazione dovrà essere adeguatamente motivato. In ogni caso, il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie continuerà a competere al socio.

Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso azionario di cui al 2° comma dell'**articolo 6**, le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte di Enti pubblici territoriali potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. In tali casi l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento della qualità di Ente pubblico territoriale del nuovo socio. Detta limitazione dovrà risultare dal titolo.

#### **Articolo 10 - Particolari categorie di azioni - Strumenti finanziari**

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Con successive indicazioni dello Statuto potrà essere disciplinata l'emissione di particolari categorie di azioni ai sensi degli artt. 2348, secondo comma, 2350, secondo comma, e 2351, secondo comma, c.c.

La Società, con successive modificazioni dello Statuto, potrà procedere all'emissione di strumenti finanziari a norma dell'art. 2346, sesto comma, c.c., con esclusione di qualsiasi attribuzione in favore dei portatori degli stessi del diritto di nomina dei componenti l'Organo amministrativo o di controllo.

#### **Articolo 11 - Patrimoni destinati**

La Società potrà procedere alla costituzione di patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..

La relativa deliberazione dovrà essere adottata dall'Organo amministrativo con una maggioranza pari ad almeno i 4/5 (quattro quinti) di tutti i suoi componenti.

#### **Articolo 12 - Obbligazioni**

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2412 codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

### **TITOLO 4° RECESSO**

#### **Articolo 13 - Recesso del socio**

Il recesso del socio è regolato dagli artt. 2437 e seguenti c.c..

### **TITOLO 5° ASSEMBLEE DEI SOCI**

#### **Articolo 14 - Convocazione**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In alternativa è consentita la convocazione dell'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

**Articolo 14 bis – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione – Voto per corrispondenza**

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, **audio e/o video collegati**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

E' pertanto necessario che:

- \* sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- \* vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma adoperata per il collegamento ed il link per accedere alle singole assemblee.

In casi assolutamente eccezionali, adeguatamente motivati e giustificati, le assemblee potranno svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (cd. *Full audio-video conference*), purchè un tanto sia segnalato nell'avviso di convocazione, nel quale andranno anche esplicitati i giustificati motivi.

Ai sensi dell'art. 2370 ultima parte c.c., è ammesso il **voto per corrispondenza** secondo le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere:

- a) le proposte su cui i soci siano chiamati a esprimersi anche per corrispondenza; l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
- d) il testo per esteso della proposta di delibera.

La scheda di voto è predisposta dalla Società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della Società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare, del diritto di voto con la specificazione delle azioni o degli strumenti finanziari posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione. La Società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'Assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla Società entro le tre ore precedenti l'Assemblea. Il voto espresso per corri-

spondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa Assemblea. Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute. La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'Assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste, si ritengono come non pervenute e pertanto non sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s'intende come astensione.

#### **Articolo 15 - Assemblea totalitaria**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 16 - Assemblee di seconda convocazione e convocazioni successive**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e di terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o in terza convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'Assemblea successiva alla seconda.

L'Assemblea di seconda e terza convocazione non può tenersi il medesimo giorno di una precedente convocazione.

#### **Articolo 17 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare**

I soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli o certificati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della conclusione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto gli azionisti legittimati ai sensi delle norme del comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli Amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nel Libro Soci coloro che non risultino essere in esso iscritti, nel rispetto se del caso di quanto previsto dal precedente **art. 7 comma 2**.

#### **Articolo 18 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe**

I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee conseguenti al medesimo avviso di convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può essere validamente sostituito solo da chi sia già espressamen-

te indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un Ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'Ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di controllo o amministrativo della Società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

#### **Articolo 19 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 del c.c..

È inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; la nomina, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore contabile, con i seguenti limiti:
  - è vietata la corresponsione di gettoni di presenza;
  - è vietata la corresponsione di premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
  - è vietata la corresponsione di trattamenti di fine mandato;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

È vietato all'Assemblea dei soci istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 20 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda o terza convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in terza convocazione, delibera a maggioranza del capitale intervenuto.

Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci, se consta del voto contrario di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

#### **Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'**art. 27** del presente

Statuto;

- b)** la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c)** l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'**art. 10** del presente Statuto;
- d)** l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'**art. 12** del presente Statuto;
- e)** la costituzione di patrimoni destinati di cui all'**art. 11** del presente Statuto;
- f)** le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

**Articolo 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'**art. 13** del presente Statuto.

**Articolo 23 - Computo dei quorum**

Nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal Presidente ed abbiano depositato nei termini statutari, almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il *quorum* costitutivo è verificato una sola volta all'inizio dell'Assemblea; una volta verificato ed attestato dal Presidente il *quorum* costitutivo rimane indifferente all'andirivieni dei soci.

**Articolo 24 - Presidente e segretario dell'Assemblea - Verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a)** la data dell'Assemblea;

- b)** l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c)** le modalità e i risultati delle votazioni;
- d)** l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e)** su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## **TITOLO 6° AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 25 - Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico; tuttavia, l'Assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 (sistema dualistico) e 6 (sistema monistico) della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile.

La delibera sarà trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura competente nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, cui compete anche la designazione del Presidente.

All'Assemblea compete anche la determinazione del compenso spettante ai Consiglieri, osservati i limiti di cui all'**art. 19** del presente Statuto.

La nomina degli Amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, salvo la diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sono indicate le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a)** dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti – nell'or-



dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i tre quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

**b)** i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;

**c)** qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quozienti, per l'ultimo Consigliere da eleggere sarà preferito quello più anziano di età.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, assicurando il rispetto della normativa vigente

relativa all'equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro due mesi e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere subito convocata l'Assemblea da parte degli Amministratori rimasti in carica, per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

La carica di Vice Presidente è gratuita e per essa non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto a quelli determinati per gli amministratori.

#### **Articolo 26 - Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata, ovvero fax, telegramma o posta elettronica, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo quanto previsto dagli **artt. 11 e 29** del presente Statuto.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, sono considerati ai fini della regolare costituzione dell'Organo ma non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

E' pertanto necessario che:

- \* siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- \* sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-

ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di audio/video collegamento a cura della società, la piattaforma adoperata per il collegamento ed il link per accedere alle singole adunanze, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 27 - Competenza e poteri dell'Organo amministrativo**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

#### **Articolo 28 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 29 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori.**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi, fermo restando quanto previsto dal precedente **art. 19 penultimo comma**. Nella determinazione dei compensi si osservano i limiti previsti al precedente **art. 19**.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, potrà nominare un Direttore, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza, e potrà altresì designare per specifici incarichi procuratori speciali.

### **TITOLO 7° COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 30 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma, del codice civile; esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di

cui all'art. 2399 c.c. e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea che elegge il Collegio Sindacale, nomina il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso - osservati i limiti di cui al precedente **art. 19**.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente **art. 26**, di cui si darà atto nei relativi verbali.

#### **Articolo 31 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione che abbia i requisiti di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

La revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo - osservati i limiti di cui al precedente **art. 19** - per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi.

Il Revisore o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti per la nomina; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del Revisore o della Società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore o di una nuova Società di revisione. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio.

### **TITOLO 8° BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 32 - Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, corredandolo dei documenti contabili richiesti dalla legge.

#### **Articolo 33 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità indicate dai soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

### **TITOLO 9° SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria delibererà, con l'osservanza delle norme di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

## **TITOLO 10° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 35 - Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina, con procedura rituale secondo diritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

### **Articolo 36 - Norme di chiusura**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Caterina Belletti

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)